

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3568

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (Stampato n. 1431)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 novembre 1966*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

E approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della

Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SCUOLA EUROPEA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA D'ISPRA-VARESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dall'Ambasciatore GIULIO DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore Generale delle Relazioni Culturali ed il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SCUOLA EUROPEA, rappresentato dal Signor ALBERT VAN HOUTTE, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Scuola Europea,

Desiderosi di prendere ogni opportuno provvedimento onde assicurare che la Scuola Europea di Ispra-Varese (di seguito chiamata « la Scuola ») si trovi a funzionare nelle migliori condizioni in conformità allo Statuto della Scuola Europea, adottato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, al quale si riferisce l'art. 1 del Protocollo relativo alla creazione di Scuole Europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana provvederà alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici concessi alla Scuola.

Esso si impegna a provvedere alla Scuola l'arredamento ed il materiale didattico-scientifico secondo le esigenze della Scuola stessa.

Articolo 2

I locali occupati dalla Scuola sono posti sotto la protezione delle Autorità italiane.

Articolo 3

Gli atti relativi allo stato personale degli insegnanti non aventi la cittadinanza italiana, conservati negli archivi della Scuola, possono essere consultati soltanto dietro autorizzazione del Consiglio Superiore della Scuola medesima.

Articolo 4

Gli immobili della Scuola e quelli adibiti ai fini istituzionali sono esenti dalle relative imposte immobiliari sul reddito, nonché dalle sovrainposte provinciali e comunali.

Per quanto concerne le imposte indirette la Scuola godrà dello stesso trattamento di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi.

Articolo 5

La Scuola è esente da dazi doganali e da ogni altro diritto dovuto all'importazione nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione in ordine ai materiali destinati alla sua installazione e funzionamento: i materiali così importati potranno essere ceduti a titolo oneroso o

gratuito sul territorio italiano soltanto previo il consenso delle Autorità italiane e mediante il pagamento dei relativi diritti doganali calcolati sulla base del valore accertato al momento della cessione.

Articolo 6

I membri del Consiglio Superiore e dei Consigli d'Ispezione, nell'esercizio delle loro funzioni, godono delle facilitazioni ed agevolazioni d'uso.

Articolo 7

Il Ministero degli Affari Esteri rilascerà al Direttore ed ai componenti del corpo insegnante nonché al personale amministrativo della Scuola, non aventi la nazionalità italiana, una speciale carta di soggiorno.

Articolo 8

La Scuola godrà, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria, delle agevolazioni usualmente riconosciute agli organismi internazionali.

Articolo 9

In occasione della loro prima immissione in servizio in Italia il Direttore, i membri del Corpo insegnante ed il personale amministrativo della Scuola, di nazionalità diversa da quella italiana, godono del diritto d'importare in esenzione dai diritti doganali, dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali e l'autovettura, purché siano usati ed alla condizione che per essi ne sia fatta richiesta non oltre dodici mesi dalla loro entrata.

Per l'autovettura la franchigia è subordinata alla condizione che l'interessato compri con idonei documenti di averla acquistata alle condizioni del mercato interno del Paese da cui proviene.

Articolo 10

Al personale straniero in servizio presso la Scuola verrà applicato a sua scelta il regime di previdenza sociale vigente in Italia, oppure il sistema di previdenza sociale del Paese d'origine ovvero quello predisposto dalla Scuola stessa.

Articolo 11

Le agevolazioni previste dalla presente Convenzione sono concesse al Direttore, ai membri del Corpo insegnante, al personale amministrativo della Scuola, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Articolo 12

La presente Convenzione entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato al Consiglio Superiore della Scuola Europea di aver adottato i provvedimenti necessari per consentirne l'esecuzione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

FATTO a Roma, il 5 settembre 1963 in due esemplari, in lingua francese, in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

*Per il Consiglio Superiore
della Scuola Europea*
A. VAN HOUTTE

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
G. DEL BALZO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 5 settembre 1963

Signor Presidente,

Mi riferisco alla Convenzione firmata in data odierna, relativa alla Scuola Europea di Ispra-Varese.

A tale riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano provvederà alla esecuzione dell'articolo 1 della Convenzione stessa versando, una tantum, alla Direzione della Scuola la cifra di L. 63.000.000 per l'arredamento e la fornitura del materiale didattico e scientifico. Tale somma verrà versata, a partire dall'esercizio 1963-64, in tre annualità, nella seguente misura:

I anno L. 28.000.000
II anno L. 18.000.000
III anno L. 17.000.000

A partire dall'esercizio finanziario 1966-67 il Governo italiano verserà alla Direzione della Scuola, per la manutenzione ordinaria degli edifici, la cifra annua di L. 5.000.000.

Se Ella, Signor Presidente, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore della Scuola Europea.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

G. DEL BALZO

Signor

Albert van HOUTTE
*Presidente del Consiglio d'Amministrazione
della Scuola Europea*

ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA SCUOLA EUROPEA

Roma, 5 settembre 1963

Signor Ambasciatore,

Con lettera del 5 settembre 1963 Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi riferisco alla Convenzione firmata in data odierna, relativa alla Scuola Europea di Ispra-Varese.

A tale riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano provvederà alla esecuzione dell'articolo 1 della Convenzione stessa versando, una tantum, alla Direzione della Scuola la cifra di L. 63.000.000 per l'arredamento e la fornitura del materiale didattico e scientifico. Tale somma verrà versata, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, in tre annualità, nella seguente misura:

I anno L. 28.000.000
II anno L. 18.000.000
III anno L. 17.000.000.

A partire dall'esercizio finanziario 1966-67 il Governo italiano verserà alla Direzione della Scuola, per la manutenzione ordinaria degli edifici, la cifra annua di L. 5.000.000.

Se Ella, Signor Presidente, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore della Scuola Europea ».

Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna fra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore della Scuola Europea.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

A. VAN HOUTTE

Signor Ambasciatore

Giulio del BALZO di PRESENZANO
Direttore Generale delle Relazioni Culturali

ROMA